

IPSOA Quotidiano

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - 12 MAGGIO 2016 ORE 06:00

Addetti a lavorazioni pericolose: autocertificazione e contributo esonerativo

di Roberto Camera - Funzionario del Ministero del lavoro

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Modello autocertificazione

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, ai fini dell'autocertificazione dell'esonero dall'obbligo di assunzione degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, devono versare un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero. Il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana, corrispondenti a 22 giorni al mese. Il primo versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario; i successivi con cadenza trimestrale. Quali sono i requisiti per usufruire dell'esonero?

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto Interministeriale 10 marzo 2016 con le modalità di versamento del **contributo esonerativo** per autocertificare l'**esonero** dall'obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un **tasso di premio Inail** pari o superiore al 60 per mille (di cui all'art. 3 della Legge 68/1999) nelle aziende con più di 35 lavoratori dipendenti.

I **requisiti richiesti** dalla norma sono:

- occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille;
- autocertificare l'esonero dall'obbligo per quanto concerne i medesimi addetti;
- versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

In sede di prima applicazione, l'autocertificazione deve essere presentata in via telematica **entro il 1° luglio 2016** (60 giorni dall'entrata in vigore del decreto).

Nelle more dell'attivazione della procedura telematica, il **datore di lavoro** potrà indicare, nel **prospetto informativo**, la data dalla quale ha inteso avvalersi dell'esonero. Tale data non potrà

essere antecedente il 24 settembre 2015, né successiva al 31 dicembre 2015 atteso che il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre.

Queste le ipotesi che si possono verificare:

1. Per coloro per i quali l'**obbligo** è **insorto il 24 settembre 2015** (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2015), la data entro la quale avvalersi dell'esonero è il 23 novembre 2015;
2. Per coloro per i quali l'obbligo è insorto **dopo il 24 settembre 2015**, la data entro la quale avvalersi dell'esonero è il 60° giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo (Es. obbligo insorto il 15 ottobre 2015, data entro cui avvalersi dell'esonero: 14 dicembre 2015).
3. Nel caso in cui l'obbligo è insorto **prima del 31 dicembre 2015** e il datore di lavoro intenda avvalersi dell'esonero nei termini previsti dal decreto e la data cada nell'anno 2016 (Es. data in cui insorge l'obbligo: 11 dicembre 2015; data entro cui avvalersi dell'esonero: 9 febbraio 2016) potrà indicare, nell'apposita sezione "*esonero parziale autocertificato*" del prospetto informativo, nel campo "*data autocertificazione*" la data del 31 dicembre 2015, inserendo nelle note la data dalla quale intende avvalersi dell'esonero (nell'esempio citato: entro il 9 febbraio 2016).

L'esonero autocertificato è compatibile con l'**esonero parziale dall'obbligo di assunzione** a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva (prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 357 del 2000). Per questo motivo, si ribadisce che i datori di lavoro che appartengono alla classe dimensionale 15/35 dipendenti non potranno usufruire dell'esonero autocertificato.

Versamento contributo

Il **contributo esonerativo** è pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero. Il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni al mese ed è, pertanto, stabilito in 2.022,24 euro a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero.

Il primo versamento del contributo esonerativo dovrà essere effettuato, tramite **bonifico bancario** che sarà comunicato sul sito cliclavoro.gov.it, nei 5 giorni lavorativi precedenti l'autocertificazione e copre il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero al termine del trimestre in cui è presentata l'autocertificazione.

I versamenti successivi al primo andranno effettuati con **cadenza trimestrale** entro il 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento.

**AUTOCERTIFICAZIONE ESONERO DALL'OBBLIGO DI ASSUMERE
LAVORATORI CON DISABILITA'**
(art. 5, comma 3 bis, Legge 12 Marzo 1999, n. 68)

Sezione 1 – Datore di Lavoro	
Codice fiscale	<input type="text"/>
Denominazione datore di lavoro	<input type="text"/>
Dati legale rappresentante	
Cognome	<input type="text"/>
	Nome <input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>
	Comune di nascita <input type="text"/>
Dati sede legale	
Indirizzo	<input type="text"/>
	CAP <input type="text"/>
Comune	<input type="text"/>
	Provincia <input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
	Fax <input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
PEC	<input type="text"/>
Sezione 2 – Esonero autocertificato	
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.	
Dichiara	